COMUNE DI GAMBUGLIANO

PROVINCIA DI VICENZA

P. IVA 00218530244

Tel: 0444/951601 – Fax: 0444/951630

e-mail: comune@comune.gambugliano.vi.it

All. B

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 7 del 30-03-2005)

(aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 50 del 16-12-2009)

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO E COMPETENZE

ART. 1 - OGGETTO
ART. 2 - COMPETENZE
ART. 3 - RESPONSABILITA'

CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 4 - PERIODO DI OSSERVAZIONE
ART. 5 - CAUTELE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE
ART. 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

CAPO III PERMESSI DI SEPPELLIMENTO

ART. 7 – RILASCIO AUTORIZZAZIONI
ART. 8 - CONSEGNA PERMESSI
ART. 9 – RILASCIO CADAVERI
ART.10 – PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI
ART.11 - AUTOPSIA E TRATTAMENTI CONSERVATIVI
ART.12 - NORME DI RIFERIMENTO

CAPO IV FERETRI

ART.13 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
ART.14 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI
ART.15 - VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI
ART.16 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI
ART.17 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

ART.18 - TIPI DI TRASPORTO
ART.19 - ORARI DEI TRASPORTI
ART.20 - CARRI FUNEBRI E RIMESSE
ART.21 - TRASPORTO DI CENERI O RESTI MORTALI
ART.22 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE
ART.23 - TRASPORTO DI SALMA SENZA FUNERALE
ART.24 - TRASPORTI PARTICOLARI
ART.25 - NORME DI RIFERIMENTO

TITOLO II SERVIZI NEI CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ART.26 - ELENCO DEI CIMITERI
ART.27 - PIANI REGOLATORI CIMITERIALI
ART.28 - AMMISSIONI NEL CIMITERO
ART.29 - DISPOSIZIONI GENERALI
ART.30 - SERVIZIO DI CUSTODIA

ART.31 - COMPITI DEL SEPPELLITORE-NECROFORO
ART.32 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

CAPO II POLIZIA DEI CIMITERI
ART.33 - ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI
ART.34 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO
ART.35 - DIVIETI SPECIALI
ART.36 - ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE
ART.37 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
ART.38 - MATERIALI ORNAMENTALI

CAPO III INUMAZIONI E TUMULAZIONI
ART.39 - CAMPI DI INUMAZIONE
ART.40 - CARATTERISTICHE DELLE FOSSE
ART.41 - DICITURE COMMEMORATIVE
ART.42 - TUMULAZIONI
ART.43 - NORME DI RIFERIMENTO

CAPO IV CREMAZIONI
ART. 44 – AUTORIZZAZIONE PER LA CREMAZIONE
ART. 45 – SERVIZIO DI CREMAZIONE
ART. 46 – MODALITA'DI ACCOGLIMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI
ART. 47 – TRASPORTO E VERBALE DI CONSEGNA
ART. 48 – NORME DI RIFERIMENTO

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ART.49 - ESUMAZIONI ORDINARIE
ART.50 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE
ART.51 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE
ART.52 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE
ART.53 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
ART.54 - TUMULAZIONI: OPERAZIONI VIETATE
ART.55 - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO
ART.56 - RACCOLTA DELLE OSSA-INCENERIMENTO MATERIALI
ART.57 - OGGETTI DA RECUPERARE
ART.58 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

TITOLO III CONCESSIONI
CAPO 1 SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI
ART.59 - TIPOLOGIA
ART.60 - ATTO DI CONCESSIONE
ART.61 - CONCESSIONARI
ART.62 - MODALITA' PER OTTENERE LA CONCESSIONE
ART.63 - DURATA DELLE CONCESSIONI
ART.64 - CANONE DI CONCESSIONE
ART.65 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

ART.66 - VIGILANZA

CAPO II LOCULI E CELLETTE

ART.67 - DEFINIZIONE
ART.68 - DIRITTO D'USO
ART.69 - SCADENZA CONCESSIONE

CAPO III TOMBE DI FAMIGLIA

ART.70 - COSTRUZIONE DELL'OPERA
ART.71 - MODALITA' DI CONCESSIONE
ART.72 - AMMISSIONE DELLE SALME
ART.73 - TUMULAZIONI PROVVISORIE IN TOMBE DI FAMIGLIA

CAPO IV REVOCA, DECADENZA, RINUNCIA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

ART.74 - REVOCA
ART.75 - DECADENZA
ART.76 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA
ART.77 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE
ART.78 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE
ART.79 - ESTINZIONE

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART.80 - ACCESSO AL CIMITERO DELLE IMPRESE
ART.81 - RESPONSABILITA'
ART.82 - RECINZIONE AREE - MATERIALE DI SCAVO
ART.83 - INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI
ART.84 - SOSPENSIONE DEI LAVORI
ART.85 - VIGILANZA

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

ART.86 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI E BENEMERITI
ART.87 - SEPOLTURE FUORI DEL CIMITERO
ART.88 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
ART.89 - CAUTELE
ART.90 - CONCESSIONI PREGRESSE
ART.91 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE. MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO
ART.92 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE TOMBE DI FAMIGLIA
ART.93 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
ART.94 - RINVIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO E COMPETENZE

ART .1 OGGETTO.

Il presente regolamento ha per oggetto le competenze e le funzioni comunali previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R D. 27 luglio 1934, n.1265, dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e da altre norme di legge o regolamento a carattere nazionale o regionale, cui si rinvia.

ART.2 COMPETENZE.

La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni volte dal Comune in relazione: alle morti delle persone; ai trasporti funebri; alla sepoltura, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri; alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché alla loro vigilanza, ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici comunali e del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, per quanto di competenza.

ART.3 RESPONSABILITA'.

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non si assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilievo penale.

CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART.4 PERIODO DI OSSERVAZIONE.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.

Il termine di cui al comma 1 non deve essere osservato nei casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte con le modalità indicate all'art.8 del D.P.R. 285/1990.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o nei casi di iniziata putrefazione, o quando altre speciali ragioni lo richiedano, il Sindaco, su proposta del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS o suo delegato, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

L'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.8 del D.P.R. 285/1990.

ART.5 CAUTELE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE.

Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna assistenza e sorveglianza, anche con l'impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici di avviso.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva sono adottate le speciali misure cautelative prescritte dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS o suo delegato .

ART.6 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI.

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali distinti ed idonei nell'ambito del cimitero oppure presso Ospedali oppure presso Istituti Sanitari o in altro particolare edificio idoneo sia per ubicazione che per requisiti igienici.

Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori del cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'ente od istituto gestore.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall' Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

CAPO III PERMESSI DI SEPPELLIMENTO

ART.7 RILASCIO AUTORIZZAZIONI.

La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, da darsi previo accertamento che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e polizia mortuaria.

La medesima autorizzazione è necessaria, osservate le disposizioni di cui all'art.5 del D.P.R. 285/1990, per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria.

Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica, a norma dell'art.142 dell'ordinamento dello stato civile.

ART.8 CONSEGNA PERMESSI.

I permessi di seppellimento devono essere consegnati, dall'incaricato del trasporto, al custode del cimitero e da questi conservati.

ART.9 RILASCIO DI CADAVERI.

In nessun caso è consentito asportare cadaveri, ossa, o altri resti umani, salvo quanto previsto dal Capo VI del D.P.R. 285/1990, per quanto attiene agli scopi di studio.

ART.10 PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI.

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione è effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale, stabiliti con ordinanza del Ministero della Sanità.

ART.11 AUTOPSIA E TRATTAMENTI CONSERVATIVI.

Le autopsie ed i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma dagli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. 285/1990, e devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS o suo delegato interessato per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Quando nel corso dell'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico del settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART.12 NORME DI RIFERIMENTO.

Per quanto non previsto dal presente capo III, si osservano le disposizioni contenute nei capi Il e III del D.P.R. 285/1990.

CAPO IV FERETRI

ART.13 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO.

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche fissate dal D.P.R. 285/1990.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata di esso, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS o suo delegato detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART.14 FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI.

Nel disporre della salma e dei funerali, ha prevalenza la volontà dello stesso defunto, in qualunque modo espressa.

In difetto, o in caso di perplessità sui desideri del defunto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge convivente, figli, genitori e, quindi, gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

Tale ordine vale anche per il collocamento di epigrafi, esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade dalla priorità nel disporre eventuali provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ART.15 VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI.

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione di cui all'art.7 e dopo l'accertamento che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ART.16 CARATTERISTICHE DEI FERETRI.

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono corrispondere ai requisiti fissati dal D.P.R. 285/1990, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura oltre che alla distanza del trasporto funebre.

ART.17 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI.

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione delle salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

ART.18 TIPI DI TRASPORTO.

Il trasporto delle salme al cimitero viene effettuato come segue:

a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali;
b) gratuiti ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

Con deliberazione del Consiglio Comunale verrà stabilito se il servizio dei trasporti funebri dovrà essere esercitato direttamente dal Comune e con diritto di privativa, oppure mediante concessione a una o più ditte private sufficientemente attrezzate ed idonee allo scopo, sulla base di una convenzione che ne fisserà le modalità di funzionamento e le tariffe.

Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con propri mezzi.

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, che deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART.19 ORARI DEI TRASPORTI.

Il Sindaco, con propria ordinanza, disciplina l'orario dei trasporti le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Di norma, i servizi di trasporti funebri non vengono effettuati nei giorni di sabato pomeriggio e domenica o negli altri giorni festivi. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Sindaco per eccezionali motivi.

La ditta appaltatrice deve dare comunicazione del trasporto funebre al Comune almeno 24 ore prima del funerale.

AI fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori da parte del personale addetto, le salme dovranno arrivare nel cimitero a distanza di almeno mezz'ora una dall'altra.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Sindaco per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ART.20 CARRI FUNEBRI E RIMESSE.

I carri funebri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono avere le caratteristiche fissate dagli articoli 20 e 21 del D.P.R. 285/1990.

La loro idoneità deve essere riconosciuta dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS o suo delegato o altro medico delegato, il quale controlla, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione dei carri funebri.

ART.21 TRASPORTO DI CENERI O DI RESTI MORTALI.

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto, è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 e D.P.R. 285/1990.

Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilati.

Le ossa umane e i resti mortali assimilati devono essere raccolti in una cassetta avente le caratteristiche dall'art.36, secondo comma, del D.P.R. 285/1990.

ART.22 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE.

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS o suo delegato prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

ART.23 TRASPORTO DI SALMA SENZA FUNERALE.

Il trasporto di cadavere nei locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART.24 TRASPORTI PARTICOLARI.

Quando la salma non sia nella propria abitazione, il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, poco prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.

Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.

ART. 25 NORME DI RIFERIMENTO.

Per quanto non previsto dal presente Capo V, si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria adottato con D.P.R. 285/1990.

TITOLO II SERVIZI NEI CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ART.26 ELENCO DEI CIMITERI.

Ai sensi dell'art.337 del T.U. delle Leggi approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri situati nel Capoluogo e nella frazione di Monte San Lorenzo.

ART.27 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.

Nel cimitero sono delimitati i seguenti reparti:

a) campi di inumazione;
b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
c) tumulazioni individuali (loculi);
d) tumulazioni per famiglie o collettività;
e) cellette ossario e cinerarie;
f) ossario comune.

L'Ufficio Tecnico comunale provvede alla stesura della planimetria in scala 1:500 del cimitero; detta planimetria comprenderà anche le zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri oppure quando siano state apportate modifiche ed ampliamenti a quello esistente.

Copia di detta planimetria dovrà essere trasmessa a tutti gli uffici comunali competenti.

ART.28 AMMISSIONI NEL CIMITERO.

Nel cimitero comunale dovranno essere ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:

a) le salme delle persone decedute nel territorio del Comune, salvo sia richiesta altra destinazione;
b) le salme delle persone ovunque decedute, ma che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
d) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
e) i nati morti ed i prodotti del concepimento, ai cui genitori siano applicabili le condizioni di cui ai punti a), b) e c);
f) le salme di persone anziane precedentemente residenti nel comune e che abbiano dovuto trasferire la loro residenza in seguito a ricovero presso casa di cura di altri comuni.

Potranno, altresì, essere accolte, su richiesta opportunamente documentata dei familiari, le salme e i resti mortali di:

a) persone decedute altrove, ma che, durante la loro vita, abbiano avuto la propria residenza nel Comune ed abbiano espresso la volontà di essere ivi sepolte;
b) persone decedute altrove, i cui familiari fino al terzo grado abbiano la residenza nel Comune.

ART.29 DISPOSIZIONI GENERALI.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spetta al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 112,113 e 113 bis del D.Lgs. 267 del 18-08-2000.

Il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS, o un suo delegato, controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare servizio.

ART.30 SERVIZIO DI CUSTODIA.

Nel cimitero comunale è assicurato un servizio di custodia.

Il custode è responsabile della custodia e manutenzione del cimitero, nonché dei servizi che in esso si svolgono e, in particolare:

a) per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile, ritira, altresì, l'autorizzazione del Sindaco, che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
b) presenzia e provvede alle operazioni di inumazione o tumulazione, dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa risponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
c) sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
d) iscrive sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, con le indicazioni prescritte dall’art.52 del D.P.R. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti, ecc. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo; un esemplare del registro, deve essere consegnato ad ogni fine d'anno al Comune per essere conservato negli archivi, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;
e) cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
f) presenzia e provvede alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, redigendo ogni volta apposito verbale, di cui consegna copia al Comune;
g) sorveglia che ogni intervento sulle salme e sulle tombe sia debitamente autorizzato e che siano state pagate le relative tariffe;
h) regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli;
i) durante l'orario di apertura al pubblico, sorveglia che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
j) vigila e si accerta che l'installazione delle lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
k) controlla che le tombe private siano in buono stato di manutenzione e segnala all'ufficio tecnico comunale gli eventuali stati di degrado e di pericolo;
l) dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi, chiedendo, quando occorre, una disinfezione;
m) è responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento, comprese quelle di cui al successivo art.31;
n) è tenuto a comunicare all'Ufficio tecnico comunale l’inosservanza del presente regolamento ad opera degli utenti ed eventuali stati di degrado delle strutture onde tutelare l'incolumità pubblica.

ART.31 COMPITI DEL SEPPELLITORE-NECROFORO.

Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il necroforo-seppellitore, al quale, in particolare, compete:

a) eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettuare le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, le riduzioni, ecc.;
b) eseguire le tumulazioni in loculi o tombe di famiglia e provvedere alla chiusura degli stessi con opere in muratura;
c) durante le suddette operazioni, indossare i capi di vestiario avuti in dotazione dal-l'amministrazione, provvedendo alla fine a disinfettarli correttamente;
d) su richiesta dell'Ufficiale dello Stato Civile, recarsi sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
e) attendere alla pulizia dei locali del cimitero, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantenere curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
f) provvedere alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
g) svolgere, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'amministrazione comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

ART.32 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO.

Il personale del cimitero è tenuto a mantenere un comportamento ed abbigliamento dignitosi e consoni alla caratteristica del luogo.

Al personale suddetto è fatto divieto di:

a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

L'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e degli altri previsti dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare, salvo che il fatto non si configuri come violazione più grave.

CAPO II POLIZIA DEL CIMITERO

ART.33 ORARIO APERTURA DEL CIMITERO.

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART.34 DISCIPLINA DELL'INGRESSO.

Nel cimitero non é consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione dei carri funebri, dove possibile e se regolarmente autorizzati.
Tale divieto non si applica ai mezzi comunali o di proprietà della ditta appaltatrice dei servizi comunali, né ai soggetti disabili non deambulanti che utilizzino particolari apparecchi di locomozione (carrozzine o simili).

Per il trasporto dei materiali da costruzione, l'ingresso dei veicoli sarà consentito nell’intesa che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo siano compatibili con

l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero e limitatamente al tempo necessario allo scarico e carico del materiale;

L'ingresso dei veicoli di cui sopra deve svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti e previa autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, esclusi i cani guida;
b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
c) ai fanciulli di età inferiore ai sei anni quando non siano accompagnati da adulti.

ART.35 DIVIETI SPECIALI.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed particolare:

a) fumare e tenere contegno chiassoso;
b) introdurre oggetti indecorosi ed irriverenti;
c) rimuovere dalle sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi ed oggetti votivi;
d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
f) disturbare i visitatori in qualsiasi modo e specialmente con l'offerta di servizi od oggetti;
g) fotografare o filmare i cortei funebri o opere cimiteriali senza il consenso del Comune e degli interessati;
h) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
j) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Comune;
k) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

ART.36 ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi funebri, secondo le forme, misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta dal Comune.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal Comune e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Sui monumenti funebri è vietato apporre scritte pubblicitarie di qualsiasi genere.

ART.37 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha piantati o deposti.
Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere e provvederà per la loro distruzione.

ART.38 MATERIALI ORNAMENTALI.

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per la quale vennero collocate.

I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'albo pretorio per un mese.

Il Comune disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o indecorosi.

CAPO III INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART.39 CAMPI DI INUMAZIONE.

Nei cimiteri devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura nella nuda terra.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e**,** successivamente, fila per fila senza soluzione di continuità**.**

ART.40 CARATTERISTICHE DELLE FOSSE.

Le fosse per inumazioni devono avere le caratteristiche fissate dagli articoli 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/1990.

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo articolo, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e recante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART.41 DICITURE COMMEMORATIVE.

Sulle sepolture nei campi di inumazioni, a richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune, in sostituzione del cippo, l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa.

Le dimensioni massime di ingombro delle lapidi e profili dovranno comunque essere contenute nelle misure seguenti: larghezza m. 0.70 x 1.70 ed altezza m. 1.10.

I disegni delle lapidi, eventuali fregi, ornamenti ed iscrizioni devono essere sottoposti all'approvazione del Sindaco che rilascerà apposita autorizzazione.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 285/1990.

ART.42 TUMULAZIONI.

Le salme possono essere, in luogo dell'inumazione, tumulate in loculi separati per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali, per famiglia e collettività.

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro. E', invece, consentita la compresenza di un feretro con una cassetta-ossario contenente i resti mortali di persona appartenente alla famiglia del concessionario.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

E' obbligo del concessionario far apporre sui loculi le generalità del defunto. Le iscrizioni, oltre ai dati anagrafici, possono contenere una eventuale dedica di poche parole e la fotografia del defunto.

Per quanto attiene alla modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive dei loculi, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990.

ART.43 NORME DI RIFERIMENTO.

Per quanto riguarda il presente capo III si applicano le disposizioni contenute nei capi XIV e XV del D.P.R. 285/1990.

CAPO IV CREMAZIONI

ART. 44 - AUTORIZZAZIONE PER LA CREMAZIONE

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco nei casi e con le modalità di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 45 SERVIZIO DI CREMAZIONE

Fintantoché il Comune non disponga di un proprio crematorio, il richiedente provvede direttamente al pagamento della tariffa all'Ente gestore dell'impianto che ha effettuato il servizio.
Con provvedimento di Giunta comunale che approva le tariffe, è fissato l'eventuale importo del contributo che viene rimborsato in relazione alla cremazione di salma di persona residente nel Comune.
La gratuità del servizio di cremazione è limitata ai casi di sepoltura di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia indigente. Per la determinazione dello stato di indigenza si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 17, comma 2, del presente Regolamento.

ART. 46 MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed avere dimensioni tali da poter essere contenute nelle cellette in cui verranno collocate.
Le urne di cui al comma 1 sono accolte nei Cimiteri comunali con le modalità seguenti:
a) collocazione dell'urna cineraria in cellette cinerario o in cellette ossario (colombari), seguendo le modalità di concessione e rinnovo previste per i colombari;
b) collocazione dell'urna cineraria in fossa occupata da altro feretro, con le modalità indicate nel presente regolamento;
c) collocazione dell'urna cineraria in loculo occupato da altro feretro;
d) collocazione delle ceneri nel cinerario comune.
3. Nel caso in cui non sia indicata alcuna modalità di sistemazione delle ceneri, da parte dei congiunti del defunto, le stesse sono collocate nel cinerario comune.

ART. 47 TRASPORTO E VERBALE DI CONSEGNA

Per il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 21 del presente regolamento.
La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:
a) uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale presso cui avviene la cremazione;
b) il secondo da chi prende in consegna l'urna e consegnato al servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri;
c) il terzo deve essere trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile.

ART. 48 - NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto nel presente capo IV si osservano le disposizioni contenute nel capo XVI del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria n 285/90, integrato e modificato dalla Legge 28/02/2001, n. 26 e dalla Legge 30/03/2001, n. 130, per quanto applicabile.

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART.49 ESUMAZIONI ORDINARIE.

Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite dopo almeno un decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
- permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- due anni nel caso si faccia ricorso all’impiego di speciali sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti.

ART.50 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria viene comunicato con congruo anticipo ai familiari della salma, i quali possono assistervi.

ART.51 ESUMAZIONI STRAORDINARIE.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
Non è, comunque, consentita l 'esumazione di salme per trasferimento in altra fossa, in quanto verrebbe alterato l'ordine progressivo di inumazione.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasferite in sala autoptica con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite da dette autorità.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS o suo delegato e del custode.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi da maggio a settembre;
b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS o medico all'uopo delegato dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART.52 ESTUMULAZIONI ORDINARIE.

Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento.

In caso di estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione, il resto mortale deve essere inumato per almeno cinque anni, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione di speciali sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti.

Qualora l'estumulazione venga effettuata prima di venti anni dalla tumulazione, il resto mortale o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato nel comma precedente, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni.

E' consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando si constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, solo in caso di problematiche igienico-sanitarie potrà essere sentito il Medico delegato delle funzioni di Igiene Pubblica, la cui presenza non sarà comunque necessaria.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale ed è ammessa, a richiesta, la presenza dei familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni.

ART.53 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, subordinatamente all'acquisizione del nulla-osta del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS o suo delegato.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione dello stesso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 285/1990.

ART.54 TUMULAZIONI: OPERAZIONI VIETATE.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali è stato collocato nel loculo o nella tomba.

Il custode del cimitero (o chi è preposto al servizio) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria, chiunque esegua sulle salme operazioni per le quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art.410 del Codice Penale.

ART.55 ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO.

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette-ossario o in tomba privata, la relativa traslazione è subordinata al pagamento di apposita tariffa.

Le esumazioni straordinarie, le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento di apposita tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n.2701 e successive modificazioni.

ART.56 RACCOLTA DELLE OSSA - INCENERIMENTO MATERIALI.

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o tombe di famiglia.
In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco aventi le caratteristiche prescritte dall'art.36, comma secondo, del D.P.R. 285/1990.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.09.1982, n.915, in conformità al disposto dell'art.85, comma secondo, del D.P.R. 285/1990.

ART.57 OGGETTI DA RECUPERARE.

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al custode prima dell'inizio delle operazioni.

Gli oggetti rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto. Della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è rilasciato agli aventi diritto e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

Nel caso vi sia certezza che gli oggetti preziosi o ricordi personali appartenessero al defunto, si provvederà ad informare i familiari, ove noti ed eventualmente anche per mezzo di pubbliche affissioni, della possibilità di reclamarli.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali, rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART.58 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o della scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 2 mesi.

Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, affinché siano rimossi entro e non oltre il termine di 30 giorni.

Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo della licitazione privata.

Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini fino al 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART.59 TIPOLOGIA.

Nei cimiteri il Comune può accordare le seguenti concessioni per sepolture private, su aree specificatamente previste nel Piano Regolatore cimiteriale:

a) loculi;
b) aree per tombe di famiglia e collettività;
c) cellette ossario;
d) cellette per ceneri;
e) aree per inumazioni, purché tali campi siano dotati ciascuno di un adeguato ossario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/1990, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

ART.60 ATTO DI CONCESSIONE.

Il diritto d'uso di sepoltura privata consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d’uso.
In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione;
b) la durata;
c) la persona o le persone dei concessionari o, nel caso di enti o collettività, il legale rappresentante;
d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari, nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

ART.61 CONCESSIONARI.

Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza.

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

Per persone della famiglia del concessionario, si intendono le persone indicate nell'art.433 del Codice Civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione, indicandole esattamente o precisando i criteri per la loro individuazione.

Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario, o con persone della sua famiglia al momento del decesso.

L'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

ART.62 MODALITA' PER OTTENERE LA CONCESSIONE.

Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.

La domanda di concessione comporta di diritto la sottomissione del richiedente e del concessionario, a tutte le disposizioni del presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepoltura private, in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate, vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al precedente comma, a favore di quel richiedente di età superiore ai 75 anni, che dimostri di non aver parenti o affini fino al 3° grado.

ART.63 DURATA DELLE CONCESSIONI.

Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990.

La durata è fissata:

a) in 30 anni per i loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali;
b) in 30 anni per le cellette-ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa o di resti mortali;
c) in 99 anni per aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia o collettività.
d) in 30 anni per aree destinate ad inumazioni private.

Le concessioni sono rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, per una sola volta e per un periodo di dieci anni.

Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

ART.64 CANONE DI CONCESSIONE.

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone di concessione nella misura stabilita ed aggiornata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

ART.65 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE.

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
In caso di inadempienza a tali obblighi il Sindaco potrà disporre, previa diffida da trasmettere a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, affinché il concessionario provveda nel termine di trenta giorni, se del caso, alla rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti ed al rimborso delle spese sostenute dal Comune.

Risultando lo stato di abbandono o di incuria, il Sindaco procederà alla decadenza, previa diffida a provvedere in un termine non superiore a quindici giorni, secondo la procedura stabilita dall'art.75.

ART.66 VIGILANZA.

Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata da parte dei concessionari, se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio e trasmissione del diritto d'uso.

CAPO II LOCULI E CELLETTE-OSSARIO

ART.67 DEFINIZIONE.

I loculi e cellette-ossario consistono in sepolture private a tumulazione individuale e costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

ART.68 DIRITTO D'USO.

Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può essere perciò ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

Nel caso di trasferimento di un cadavere da un loculo di prima tumulazione ad altro di nuova concessione, richiesto per tumulazione vicina di familiari, il loculo vecchio verrà retrocesso al Comune, il quale rimborserà al concessionario la quota stabilita dall'art. 78 del presente regolamento.

ART.69 SCADENZA CONCESSIONE.

Alla scadenza della concessione, salvo che gli interessati richiedano di rinnovare la concessione, il loculo ritorna a disposizione del Comune, che provvede per la traslazione dei resti mortali nell'ossario comune o in celletta ossario, oppure, qualora la salma risultasse indecomposta, al suo trasferimento in un apposito campo di inumazione.

CAPO III TOMBE DI FAMIGLIA

ART.70 COSTRUZIONE DELL'OPERA.

I singoli progetti di costruzione debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dalla commissione edilizia comunale e del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica o medico all'uopo delegato dall'Unità Sanitaria locale competente, osservate le disposizioni di cui ai Capi 14 e 15 del D.P.R. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

I lavori dovranno essere completati entro 2 anni dall'inizio dei lavori, pena la revoca della concessione.

La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario; eseguito l'atto di collaudo si procede allo svincolo della cauzione di cui al successivo articolo.

ART.71 MODALITA' DI CONCESSIONE.

Le concessioni di tombe di famiglia o di porzioni della stessa possono essere fatte in ogni tempo, secondo le disponibilità.

Nel caso di concessione a più famiglie verrà redatto per ognuna apposito atto di concessione, con l'indicazione della rispettiva quota di concessione.

La concessione non può essere fatta a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

Nel caso di più domande giacenti, e qualora non fosse possibile dare evasione a tutte, si procederà all'assegnazione seguendo la data di arrivo delle domande al protocollo generale del Comune e, a parità di data, mediante sorteggio.

La concessione dell’area é subordinata, oltre che alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare, anche ad un deposito infruttifero di una cauzione pari al 5% del valore della costruzione.

ART. 72 AMMISSIONE DELLE SALME.

Il concessionario o il rappresentante dei concessionari devono, di volta in volta, presentare domanda per il seppellimento, dalla quale risulti che il defunto ha diritto ad essere tumulato nella tomba di cui trattasi.

Se il concessionario è un Ente o una comunità, questi devono presentare, di volta in volta, un’apposita dichiarazione e una richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al seppellimento è permesso ogniqualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione.

Le eventuali controversie fra titolari di una tomba o titolari di diritto di sepoltura vanno risolte direttamente dai medesimi davanti all'Autorità Giudiziaria, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti fra detti concessionari.

ART.73 TUMULAZIONI PROVVISORIE IN TOMBE DI FAMIGLIA.

Non sarà consentita la tumulazione nella tomba di famiglia di persone non appartenenti al nucleo familiare del concessionario, per le quali non risulti dall'atto di concessione il diritto alla tumulazione.

Il concessionario o il rappresentante dei concessionari potranno, comunque, disporre per la tumulazione provvisoria di salme, in attesa di assegnazione di altra sepoltura da parte del Comune. A tal fine, gli stessi produrranno all'ufficio concessioni cimiteriali un'apposita dichiarazione dalla quale risulti chiaramente la loro volontà di consentire la tumulazione di persona estranea; dovranno, altresì, dichiarare che la tumulazione è a titolo provvisorio e che la stessa avviene senza alcuno scopo di lucro o speculazione.

In caso di tumulazione provvisoria, dovrà essere corrisposta al Comune una cauzione pari al doppio della tariffa in vigore per il trasferimento straordinario di salma.

Trattandosi di concessione provvisoria, la sua durata non potrà essere superiore a tre anni, rinnovabile per una sola volta. Trascorso tale termine, il concessionario della sepoltura ospitante può procedere, a sue spese al trasferimento della salma in campo comune e chiedere la restituzione della cauzione di cui al comma precedente.

CAPO IV REVOCA, DECADENZA, RINUNCIA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

ART.74 REVOCA.

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art.63.
I concessionari hanno diritto, altresì, al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

Per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia della decisione presa al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART.75 DECADENZA.

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.70, comma settimo, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
f) quando nella tomba di famiglia siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ART.76 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme o resti, rispettivamente in campo comune, ossario comune.

Dopodiché, il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART.77 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di “N" anni, quando la sepoltura non è stata occupata da salme o, quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/(2 x N) della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

Non si fa luogo a rimborsi per le rinunce che intervengono negli ultimi cinque anni della concessione.

Nel caso di rinuncia a sepoltura individuali perpetue, spetteranno al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della tariffa in vigore per le concessioni trentennali di loculi.

ART.78 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a tombe di famiglia o collettività, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/98 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari alla tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari é riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

ART.79 ESTINZIONE.

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 285/1990.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART.80 ACCESSO AL CIMITERO DELLE IMPRESE.

Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nel cimitero sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, le quali vengono esibite al responsabile del servizio di custodia.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o, comunque, quello ammesso ad eseguire lavori all’interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART.81 RESPONSABILITA'.

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ART.82 RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO.

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART.83 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI.

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese esecutrici, nei percorsi e secondo qli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART.84 SOSPENSIONE DEI LAVORI.

Il Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti, impartirà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo di cui al comma precedente.

ART.85 VIGILANZA.

Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

L'Ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art.71.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

ART.86 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI.

All'interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di cittadini benemeriti.

ART.87 SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO.

Per la costruzione ed uso delle cappelle private fuori dal Cimitero comunale si applicano le norme di cui al capo XXI del D.P.R. 285/1990.

ART.88 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità, al fine di ottenere formale riconoscimento.

Il provvedimento del sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi, sorti nel rispetto del regolamento precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART.89 CAUTELE.

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, tombe di famiglia, ecc.) o l'apposizione di croci lapidi, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione, l'Amministrazione s’intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART.90 CONCESSIONI PREGRESSE.

Salvo quanto previsto dall'art.88, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART.91 SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE. MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO.

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, N.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il riconoscimento della sussistenza del diritto d'uso di cui al comma precedente è disposto, a richiesta degli interessati, sulla base di idonea documentazione, salvo ciò non risulti agli atti d'ufficio, con provvedimento della Giunta Comunale e formalizzato con regolare atto di concessione.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato (perpetue), in qualsiasi epoca assegnate, possono chiedere la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata rispettivamente prevista per ciascun tipo di concessione dall'art.63.

La nuova concessione del diritto d'uso sulla stessa sepoltura e per la durata di cui al comma precedente, decorrente dalla stipula del nuovo contratto, potrà riguardare lo stesso concessionario o i suoi aventi causa e sarà effettuata senza oneri per il richiedente salve le spese contrattuali.

Qualora il concessionario sia decaduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'amministrazione comunale da ogni responsabilità conseguente.

ART.92 LAVORI DI ADEGUAMENTO NELLE TOMBE DI FAMIGLIA.

Viene stabilito in due anni, dall'entrata in vigore del presente regolamento, il termine ultimo per l'adeguamento tecnico di quelle tombe di famiglia che non si sono ancora adeguate alle disposizioni di cui all'art.76 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285.

Successivamente il Comune pronuncerà la decadenza degli aventi diritto con la procedura prevista dall'art.75 del presente regolamento.

ART.93 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.

L'Amministrazione comunale provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata, sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, con deliberazione che fisserà, in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

ART.94 RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento dì Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni.